



CITTA' DI CASTELFIDARDO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

**Approvato con atto del Consiglio Comunale del 22/12/2010 n.121
Modificato con atto di Consiglio Comunale n.000008 del 16/02/2012
negli artt.7-31-32**

INDICE

TITOLO PRIMO

“Principi e norme di carattere generale”

Art. 1	Contenuto delle norme Regolamentari
Art. 2	Uso del termine Regolamento
Art. 3	Validità del Regolamento
Art. 4	Modalità generali di rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi
Art. 5	Bene comune: fruizione ed utilizzazione
Art. 6	Autorità preposte a far osservare le norme regolamentari
Art. 7	Sanzioni per le violazioni alle norme regolamentari
Art. 8	Eventuali danni cagionati con una violazione
Art. 9	Violazioni commesse da minori o imputabili a più persone

TITOLO SECONDO

“Uso delle cose pubbliche, pulizia e decoro della città”

Art. 10	Uso appropriato delle occupazioni di suolo pubblico
Art. 11	Imbrattamento
Art. 12	Giardini pubblici
Art. 13	Fontane pubbliche ed uso dell'acqua potabile
Art. 14	Giardini e corti private
Art. 15	Obblighi per proprietari ed inquilini di edifici
Art. 16	Obblighi per esercizi commerciali e pubblici esercizi
Art. 17	Nevicate
Art. 18	Atti contrari alla decenza
Art. 19	Fumi, esalazioni e polveri
Art. 20	Mezzi informativi per particolari circostanze
Art. 21	Luminarie
Art. 22	Tende parasole

TITOLO TERZO

“Tutela della quiete e della sicurezza dei cittadini”

Art. 23	Animali
Art. 24	Attività rumorose
Art. 25	Apparecchi per la riproduzione sonora
Art. 26	Schiamazzi
Art. 27	Mestieri girovaghi
Art. 28	Atti vietati su strada
Art. 29	Manifestazioni sportive non competitive
Art. 30	Disposizioni particolari in tema di spettacoli e trattenimenti pubblici

TITOLO QUARTO

“Norme in materia di Polizia Rurale”

Art. 31	Pulizia dei fossi e regimazione delle acque meteoriche
Art. 32	Regolazione della vegetazione lungo le strade
Art. 33	Aratura dei terreni adiacenti alle strade pubbliche
Art. 34	Denuncia dell'insorgenza di malattie diffusibili o pericolose delle piante
Art. 35	Detenzione di animali da auto consumo
Art. 36	Divieto di distruzione delle nidiate.
Art. 37	Disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento -Rinvio

TITOLO QUINTO

“Norme finali – entrata in vigore”

Art. 38	Valorizzazione della risorsa “volontariato”
Art. 39	Entrata in vigore del Regolamento

Allegato “A” : DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO.

Allegato “B” : Regolamento per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi (approvato dal Consiglio Comunale il 16.03.2006)

=====



TITOLO PRIMO

“Principi e norme di carattere generale”

ART. 1

CONTENUTO DELLE NORME REGOLAMENTARI

Le funzioni amministrative di Polizia Urbana e Rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato.

Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardarne la pacifica convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, l'integrità del pubblico demanio la salvaguardia dell'ambiente e diritti e doveri dei proprietari e coltivatori dei fondi.

ART. 2

USO DEL TERMINE REGOLAMENTO

Quando, d'ora innanzi, ricorre il termine “Regolamento”, senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale.

ART. 3

VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento è valido in tutto il territorio del Comune di Castelfidardo.

Nei casi e nelle materie non previsti dal Regolamento, ovvero da altre specifiche disposizioni di Legge, il Sindaco può provvedere in virtù ed in conformità dei poteri che gli sono dalla Legge conferiti adottando, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, Ordinanze in materia di polizia urbana e rurale.

ART. 4

MODALITÀ GENERALI DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PERMESSI

Le autorizzazioni, concessioni e permessi rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:

- Personalmente al titolare;
- Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

- Con l'obbligo per il concessionario di risarcire o riparare tutti i danni eventualmente derivati da quanto autorizzato e di mettere le cose ed il suolo nello stato in cui erano prima di svolgere l'attività di cui all'autorizzazione o permesso;
- Con facoltà per l'Amministrazione di poter imporre in ogni tempo nuove condizioni, ovvero di sospendere o revocare (in caso di abuso da parte del titolare, di tutela della pubblica incolumità o nel caso in cui non sussistano più i presupposti per il rilascio) quanto rilasciato, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Le autorizzazioni concessioni o permessi rilasciati in base al presente Regolamento debbono essere sempre prontamente esibiti alla Polizia Locale o a tutte le altre forze di Polizia che ne facciano richiesta.

Tutte le spese inerenti agli atti di cui sopra sono a carico dei concessionari.

ART. 5

BENE COMUNE: FRUIZIONE ED UTILIZZAZIONE

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano ed in particolare:

- Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico ovvero dato in concessione al privato, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate e/o segnalate nei modi di Legge;
- I parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- I corsi d'acqua e le fontane pubbliche;
- I monumenti, le facciate degli edifici e ogni altro manufatto pubblico il cui decoro debba essere salvaguardato;
- Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione dei beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

La fruizione generica dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per utilizzazione dei beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via temporanea, per l'esercizio di attività lecite di carattere pubblico o privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

ART. 6

AUTORITÀ PREPOSTE A FAR OSSERVARE LE NORME REGOLAMENTARI

Il compito di far osservare le norme contenute nel presente Regolamento e di contestare ai responsabili le eventuali violazioni alle norme ivi contenute, è demandato alla Polizia Locale ed a tutte le altre forze di Polizia dello Stato.

Costoro, per assicurare l'osservanza del presente Regolamento, potranno accedere negli esercizi commerciali o artigianali, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi nonché nei cortili e nelle scale condominiali dei fabbricati privati e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza comunale. Potranno inoltre assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi ed ogni altra operazione tecnica, quando sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

ART. 7

SANZIONI PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME REGOLAMENTARI

Le violazioni alle disposizioni di divieto e di obbligo previste dal presente Regolamento sono punite, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti previsto da altre disposizioni di Legge, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi del presente articolo, con sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/oo) e non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/oo).

Le violazioni alle disposizioni di divieto e di obbligo previste dal presente Regolamento agli articoli 31, 32 e 33 sono punite, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti previsto da altre disposizioni di Legge, e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma del presente articolo, con sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 200,00 (duecento/oo) e non superiore ad Euro 600,00 (seicento/oo).

In caso di recidiva, oltre all'applicazione di sanzioni accessorie, si applicano sanzioni pecuniarie doppie rispetto alla sanzione irrogata per la prima violazione.

Le violazioni alle Ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento e ad ogni altra Ordinanza Comunale di Polizia Locale sono punite, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti previsto da altre disposizioni di Legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/oo) e non superiore ad Euro 500,00.

L'iter procedurale previsto per le violazioni al presente Regolamento ed alle Ordinanze sindacali e le modalità di determinazione delle sanzioni sono previsti dalla Legge 689/1981 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione, può stabilire l'importo del pagamento in misura ridotta, in deroga ai criteri previsti dal primo comma dello stesso articolo 16.

La contestazione di ogni violazione alle norme del Regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria, comporta per il responsabile l'obbligo di cessare immediatamente dall'atto abusivo o lesivo e di procedere all'eventuale ripristino dello status quo ante (eliminando quanto non autorizzato, ovvero eseguendo le opere o gli atti omessi).

Di tale obbligo (sanzione accessoria) dovrà essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione, con cui sarà fissato un congruo termine per l'esecuzione, da valutarsi caso per caso e comunque non superiore a 30 (trenta) giorni: il termine decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale, in caso di inottemperanza alla sanzione entro il termine fissato, l'ente può provvedere direttamente all'esecuzione d'ufficio, in tal caso sono a carico del contravventore e degli eventuali obbligati in solido tutte le spese all'uopo sostenute, oltre a sanzioni ed interessi.

~~Le violazioni alle disposizioni di divieto e di obbligo previste dal presente Regolamento sono punite, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti previsto da altre disposizioni di Legge, con sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/oo) e non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/oo).~~

~~Le violazioni alle Ordinanze sindacali adottate ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento e ad ogni altra Ordinanza Comunale di Polizia Locale sono punite, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti previsto da altre disposizioni di Legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/oo) e non superiore ad Euro 500,00.~~

~~L'iter procedurale previsto per le violazioni al presente Regolamento ed alle Ordinanze sindacali e le modalità di determinazione delle sanzioni sono previsti dalla Legge 689/1981 e s.m.i..~~

~~La contestazione di ogni violazione alle norme del Regolamento, oltre alla sanzione pecuniaria, comporta per il responsabile l'obbligo di cessare immediatamente dall'atto abusivo o lesivo e di procedere all'eventuale ripristino dello status quo ante (eliminando quanto non autorizzato, ovvero eseguendo le opere o gli atti omessi).~~

~~Di tale obbligo (sanzione accessoria) dovrà essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione, con cui sarà fissato un congruo termine per l'esecuzione, da valutarsi caso per caso e comunque non superiore a 30 (trenta) giorni: il termine decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale, in caso di inottemperanza alla sanzione entro il termine fissato, l'ente può provvedere direttamente all'esecuzione d'ufficio, in tal caso sono a carico del contravventore e degli eventuali obbligati in solido tutte le spese all'uopo sostenute, oltre a sanzioni ed interessi.~~

ART. 8

EVENTUALI DANNI CAGIONATI CON UNA VIOLAZIONE

Quando da una violazione al presente Regolamento siano conseguiti danni a carico di terzi o del patrimonio pubblico, il contravventore è obbligato al risarcimento del danno stesso, da quantificarsi eventualmente con separata procedura

ART. 9

VIOLAZIONI COMMESSE DA MINORI O IMPUTABILI A PIÙ PERSONE

Per le violazioni commesse da minorenni, o da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, fatto salvo quanto previsto dall'art.196 C.P., si procederà elevando verbale a carico di chi esercita sui contravventori la patria potestà, la direzione o la vigilanza.

TITOLO SECONDO

“Uso delle cose pubbliche, pulizia e decoro della città”

ART. 10

USO APPROPRIATO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Ferme restando le norme in materia stabilite da altri Regolamenti o dalle vigenti Leggi, per garantire un uso appropriato delle aree pubbliche occupate, si stabilisce quanto segue:

- Tutti i concessionari di occupazione di suolo pubblico cureranno la pulizia del suolo occupato, restituendo l'area completamente ripulita alla scadenza della concessione. Le operazioni di carico e scarico di merci ovvero di trasloco sul suolo pubblico, debbono essere compiute evitando ogni danno o imbrattamento del suolo e con l'apposizione, ove necessario, della necessaria segnaletica stradale prevista da eventuali ordinanze o autorizzazione del responsabile ufficio traffico comunale;
- Chiunque esegue nelle vie o piazze pubbliche costruzioni o restauri di fabbricati, dovrà tenere il suolo pubblico adiacente all'occupazione sgombrato da rifiuti di qualsiasi genere. Provvederà pure ad evitare, con opportune protezioni (teli, tavolame e quant'altro) che, durante l'esecuzione dei lavori i materiali utilizzati o di risulta (calce, cemento, malta, rena, detriti, macerie, ecc.) entrino in contatto con il suolo pubblico. Durante l'installazione e la rimozione dei ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose ovvero di evitare, dietro prescrizioni da parte del Settore Polizia Locale, che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti, quali l'introduzione abusiva in abitazioni eventualmente confinanti con i cantieri;
- Qualora, a seguito di calamità naturali, fatti eccezionali ovvero eventi gravi ed imprevedibili, vi sia urgente necessità di occupare per qualsiasi motivo il suolo pubblico a salvaguardia della pubblica incolumità, questo sarà consentito previa semplice comunicazione verbale da parte degli interessati alle Autorità competenti senza alcuna formalità. Gli interessati, qualora l'occupazione debba prolungarsi oltre giorni 5 dall'evento che l'ha determinata, dovranno provvedere a regolarizzare la stessa con le formalità previste per i normali casi di occupazione;
- Le concessioni richieste dai titolari di esercizi commerciali e artigianali o pubblici esercizi al fine di occupare il suolo pubblico con vasi contenenti piante ornamentali ovvero con dissuasori alla sosta, possono essere rilasciate soltanto in prossimità di ingressi e/o delle vetrine dei rispettivi esercizi: tutte le richieste dovranno essere valutate caso per caso con il benessere dell'Amministrazione Comunale. Le predette concessioni possono essere negate, anche parzialmente, per ragioni di decoro urbano, di viabilità, di sicurezza, di pubblico interesse e, più in generale, di opportunità: dette concessioni possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento per le stesse ragioni, senza alcun obbligo di indennizzo. Tutte le spese inerenti agli oggetti da collocare (vasi o dissuasori) e le eventuali opere di installazione connesse sono a carico dei richiedenti; gli oggetti da collocare dovranno comunque essere adatti all'installazione su strada ed avere bande rifrangenti a norma di legge. Le concessioni richieste da privati ad occupare il suolo pubblico con vasi o dissuasori alla sosta (ad esempio nei casi in cui sia necessario avere sgombro da veicoli la parte opposta della carreggiata rispetto ad un numero civico ove è apposto un passo carrabile) dovranno essere valutate caso per caso con il benessere dell'Amministrazione Comunale. Le predette concessioni possono essere negate, anche parzialmente, per ragioni di decoro urbano, di viabilità, di sicurezza, di

pubblico interesse e , più in generale, di opportunità: dette concessioni possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento per le stesse ragioni, senza alcun obbligo di indennizzo. Tutte le spese inerenti agli oggetti da collocare e le eventuali opere di installazione connesse sono a carico dei richiedenti: gli oggetti da collocare dovranno comunque essere adatti all'installazione su strada ed avere bande rifrangenti a norma di legge;

- L'occupazione di suolo pubblico con ingombri di modeste dimensioni effettuata temporaneamente con tappeti, guide, addobbi non voluminosi di qualsiasi tipo (compresi gli alberi di Natale) nei periodi delle Festività e/o in relazione a particolari manifestazioni cittadine, non necessita di concessione: il Settore Polizia Locale potrà comunque stabilire eventuali prescrizioni, da impartirsi anche verbalmente, a tutela dell'incolumità delle persone e/o delle cose ovvero per ragioni di viabilità o di decoro urbano.

ART. 11

IMBRATTAMENTO

Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di Legge penali o ambientali è vietato, fatte salve speciali autorizzazioni per circostanze particolari:

- Insudiciare e deturpare con qualsiasi materia o imbrattare con scritte, figure, disegni, incisioni, manifesti non autorizzati, ecc. le facciate e le pertinenze dei fabbricati, i muri di cinta, le targhe, i numeri civici, il suolo delle pubbliche vie o piazze, i segnali stradali, i cancelli, i sedili, le colonne, i pali di sostegno delle linee elettriche e telefoniche, gli impianti della pubblica illuminazione o semaforici, gli impianti delle rotatorie stradali o qualsiasi altro bene: da tale disposizione sono fatti salvi gli artisti di strada che, in particolari circostanze o festività, dipingono sul suolo pubblico figure sacre e similari (c.d. madonnari);
- Deturpare in qualsiasi modo i manifesti regolarmente affissi negli spazi apposti;
- Recare qualsiasi danno agli impianti della pubblica illuminazione, ai cassonetti ed ai contenitori per la raccolta di qualsiasi tipo di rifiuto ed a tutti gli impianti o attrezzi o oggetti di pubblica utilità e di arredo urbano;
- Far confluire nelle pubbliche fognature i reflui delle lavorazioni edili, ovvero i reflui provenienti dal lavaggio delle betoniere, quando per la loro natura possono produrre danni alle stesse ovvero quando sia obbligatorio, ai sensi delle vigenti Leggi, provvedere allo smaltimento in impianti di depurazione autorizzati;
- Tinteggiare caseggiati, o parti di essi, prospicienti sulla pubblica via senza prendere precauzioni per evitare danni;
- Imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare i bagni pubblici e gli oggetti che si trovano nei locali medesimi;
- Imbrattare il suolo pubblico con volantinaggio a spargere.

ART. 12

GIARDINI PUBBLICI

Nei giardini pubblici, fatte salve speciali autorizzazioni per circostanze particolari, è vietato:

- Introdurvi animali, in particolare i cani vanno tenuti sempre a guinzaglio e con la museruola, onde evitare che gli stessi salgano o entrino nelle aiuole danneggiandole;
- Entrare, salvo speciali autorizzazioni dell'Autorità Comunale, con veicoli di qualsiasi tipo;
- Fare uso di skateboard, salvo in quelle aree appositamente destinate;
- Usare impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco, ovvero danneggiarle in qualsiasi modo;
- Accendere fuochi o fare uso di barbecue, fatte salve le aree appositamente attrezzate a tal fine;
- Effettuare giochi che creino pericolo e/o molestia per gli altri frequentatori dei giardini;
- Salire sugli alberi, legarvi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle vasche, alle panchine, ai lampioni ed a qualsiasi altro oggetto od opera ivi posta per pubblica comodità o ornamento.

ART. 13

FONTANE PUBBLICHE ED USO DELL'ACQUA POTABILE

E' vietato insudiciare o danneggiare le fontane e le vasche pubbliche in qualsiasi modo.

E' vietato servirsi dell'acqua delle fontane per compiersi atti contrari alla decenza o all'igiene: sono comunque, in genere, vietati tutti gli usi privati che non siano dissetarsi, rinfrescarsi o riempire piccoli recipienti, sempre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Nelle vasche pubbliche è vietato:

- effettuare abluzioni di persone o animali (lavaggi rituali);
- immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
- pescare o disturbare i pesci in esse esistenti;
- raccogliere oggetti in esse depositati, fatto salvo il caso che ad effettuare tale operazione sia il personale incaricato della pulizia delle vasche pubbliche;
- servirsi di acqua delle fontane pubbliche per annaffiare orti e giardini, ovvero lavare i propri veicoli.

ART. 14

GIARDINI E CORTI PRIVATE

I giardini e le corti private devono, a cura dei proprietari o inquilini, essere sempre mantenuti puliti e sgombri da ogni materiale che possa determinare pregiudizio igienico-sanitario o che nocca al decoro dell'abitato.

ART. 15

OBBLIGHI PER I PROPRIETARI ED INQUILINI DI EDIFICI

Gli ingressi degli edifici devono, a cura dei proprietari o inquilini, essere sempre mantenuti puliti e sgombri da ogni materiale che ne impedisca o ne riduca l'uso normale o ne nocca al decoro.

I proprietari o inquilini degli edifici dovranno mantenere in buono stato di manutenzione e di pulizia le pareti esterne, le porte ed i portoni di ingresso, i cornicioni, le finestre e relativi infissi, le inferriate dei giardini, le recinzioni e le targhe dei numeri civici.

Eventuali recinzioni di proprietà confinanti con il suolo pubblico dovranno essere realizzate in maniera decorosa e comunque con modalità e materiali tali da non costituire pericolo per i passanti.

Chiunque scuota o spolveri tappeti, biancheria o simili dai balconi, finestre e terrazze dovrà adottare le cautele idonee ad evitare fastidi alle persone transittanti sulla pubblica via e/o ai vicini.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla finestra, sui terrazzi o balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

E' vietato lo sgocciolamento di acqua da balconi e terrazze su luoghi di pubblico passaggio.

I canali di scolo delle acque piovane dovranno essere mantenuti efficienti e costantemente puliti per prevenire intasamenti ed orientati in modo tale da evitare che le acque convogliate possano arrecare fastidio o danni al vicinato o ai passanti.

La manutenzione della pavimentazione degli accessi e delle diramazioni private dovrà sempre essere asfaltata o pavimentata affinché breccia, acque di risulta, detriti ed altri materiali non danneggino le strade pubbliche o creino situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Sui muri perimetrali degli edifici, ove questi diano su aree pubbliche, non deve essere infisso, neppure temporaneamente, qualsiasi oggetto che possa recare danno ai passanti, fatti salvi i limiti e le modalità previsti dal vigente Regolamento Edilizio Comunale in materia

Gli infissi inerenti garage e locali a piano terra dovranno esser realizzati in modo da non creare, con i movimenti di apertura e chiusura, pericoli ai passanti o a veicoli in transito o in sosta.

Chiunque installa un sistema di allarme acustico a difesa della sua proprietà è tenuto ad adottare le opportune cautele tecniche atte ad evitare che lo stesso determini, con continui falsi allarmi, disturbo alla tranquillità delle persone.

ART. 16

OBBLIGHI PER ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie e rifiuti derivanti dalla loro attività abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che l'area adiacente all'esercizio risulti pulita. Sono fatte salve le norme e le disposizioni in materia di rifiuti urbani e di sistemi di raccolta differenziata previsti nell'ambito del territorio comunale.

ART. 17

NEVicate

A seguito di nevicate, i proprietari, gli amministratori ed i conduttori degli edifici privati ed i titolari di esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali hanno l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i marciapiedi prospicienti l'ingresso degli edifici e delle attività, ovvero le aree immediatamente vicine.

La neve deve essere ammassata ai margini delle strade, ove non crei intralcio e pericoli alla circolazione veicolare e pedonale.

Il proprietario di autoveicolo che sosti su strada pubblica o su proprietà pubblica, in caso di nevicata è obbligato a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari affinché detto veicolo non crei intralcio alla circolazione e allo sgombero della neve da parte dei mezzi addetti.

ART. 18

ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA

Fatte salve eventuali fattispecie penali, in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ovvero privati ma visibili dalla pubblica via è vietato fare atti o depositarvi oggetti che possano offendere la decenza o il decoro pubblico o comunque urtare la sensibilità dei passanti, specialmente dei minori.

E' vietato soddisfare alle necessità fisiologiche fuori dei luoghi a ciò destinati.

ART. 19

FUMI, ESALAZIONI E POLVERI

Ferme restando le prescrizioni contenute in altre Leggi o Regolamenti, è vietato:

- Provocare, per qualsiasi ragione, esalazioni o immissioni di fumi, odori o vapori che, pur non essendo pregiudizio alla salute, rechino sensibile molestia al vicinato o ai passanti;
- Vuotare i pozzi neri, le fogne e simili al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con interruzione obbligatoria dalle ore 12.30 alle ore 14.00;
- Eseguire lavori o operazioni che comportano il sollevamento di polvere o la diffusione di polvere, senza adottare cautele utili ad evitare pregiudizi o pericoli agli altri.

ART. 20

MEZZI INFORMATIVI PER PARTICOLARI CIRCOSTANZE

L'apposizione temporanea di mezzi informativi (striscioni, cartelli, pannelli, gigantografie) privi di messaggi pubblicitari ed aventi solo fine informativo in occasione di ricorrenze, feste, gare, tornei, convegni e manifestazioni in genere aventi rilevanza o interesse pubblico, ferme restando le prescrizioni imposte dal Codice della Strada, deve sempre essere autorizzata dal responsabile del Settore Polizia Locale, sentita l'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione può essere negata o limitata quando i mezzi informativi richiesti siano troppo numerosi, o troppo grandi, ovvero in contrasto con l'estetica dei luoghi ove devono essere collocati, ovvero quando, per qualsiasi motivo, possono creare confusione con la segnaletica stradale o pericolo.

I mezzi informativi di cui sopra non potranno in nessun caso essere installati sugli impianti della pubblica illuminazione, per evidenti problemi di sicurezza.

L'apposizione di piccoli strumenti informativi (cartelli indicatori, frecce, ecc.) utilizzati solo ad orientare verso la giusta destinazione coloro che siano interessati e diretti ad un determinato evento, sarà consentita senza particolari formalità: sul retro del cartello, in caratteri leggibili, dovranno comunque essere riportate le generalità del responsabile o promotore dell'evento stesso.

Tutti i mezzi informativi di cui sopra dovranno essere rimossi entro un termine massimo di tre (3) giorni lavorativi dal termine della manifestazione cui si riferiscono.

Di eventuali violazioni risponderanno i responsabili o promotori delle manifestazioni.

ART. 21

LUMINARIE

Chiunque, per qualsiasi motivo e circostanza, intenda installare nelle pubbliche vie addobbi luminosi temporanei di qualsiasi tipo, deve richiedere l'autorizzazione per iscritto al responsabile del settore ove è ricompreso l'ufficio tecnico del traffico, almeno 15 giorni prima della installazione, comunicandone le caratteristiche tecniche e allegando una dichiarazione, sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle vigenti norme di sicurezza: il responsabile del settore, esaminata la documentazione, richiede, se necessario, pareri ai competenti uffici e ne autorizza l'installazione stabilendo eventuali prescrizioni, limitazioni e divieti a tutela della pubblica incolumità.

Per le installazioni possono essere utilizzati come supporti gli alberi o appositi pali di sostegno, a condizione che gli stessi alberi non vengano danneggiati e che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici privati, salvo che non vi sia un previo consenso dei proprietari.

E' vietato utilizzare i sostegni della pubblica illuminazione sia per l'installazione delle luminarie che per il passaggio di linee elettriche a loro servizio.

ART. 22

TENDE PARASOLE

Le tende parasole apposte agli ingressi di pubblici esercizi, esercizi commerciali e private abitazioni ubicate sulla pubblica via, non dovranno nascondere la segnaletica stradale, le indicazioni toponomastiche, i quadri delle pubbliche affissioni e tutte le iscrizioni o gli oggetti di interesse artistico.

Tra il bordo inferiore delle tende completamente aperte ed il suolo munito di marciapiede deve intercorrere un'altezza di almeno 2,20 mt. Le tende debbono essere costantemente tenute pulite e in buono stato.

TITOLO TERZO

"Tutela della quiete e della sicurezza dei cittadini"

ART. 23

ANIMALI

Per la materia si rinvia allo specifico Regolamento Comunale sulla Tutela degli animali da affezione approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 26/01/2006 e integrazione approvata con delibera del C.C. n.5 del 10/02/2009.

E' comunque vietato, nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, cortili e giardini, di cani o altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, specialmente di notte, la quiete pubblica. Nel caso sopradetto, gli agenti della Polizia Locale, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo al disturbo, o a porlo in condizioni da non disturbare la quiete pubblica e privata

ART. 24

ATTIVITÀ RUMOROSE

Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini, salvo speciale concessione scritta, è vietato esercitare tra le ore 22.00 e le ore 07.00 arti, industrie, mestieri che siano comunque causa di rumori o di disturbo.

L'ufficio tecnico comunale o l'ARPAM, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dell'UTC o dell'ARPAM può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate a motore. Il divieto non vale per quelle attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve eccezioni di cui ai due commi seguenti:

- le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 07.00 e dopo le ore 22.00;
- gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti che tali non creino in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. Lo stesso vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

I divieti di cui sopra non si applicano nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione.

Chi nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini, non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento è usato.

ART. 25

APPARECCHI PER LA RIPRODUZIONE SONORA

All'interno degli esercizi pubblici e nei circoli privati possono essere utilizzati apparecchi per la riproduzione sonora a condizione che il volume non superi comunque i valori stabiliti dalle apposite normative in materia: a tal fine, i proprietari o gestori dei locali devono adottare tutte le necessarie cautele. In ogni caso, tutte le emissioni sonore citate dovranno tassativamente cessare entro le ore 24.00 di tutti i giorni.

Il Sindaco potrà ordinare limitazioni o maggiorazioni orarie, ovvero il totale divieto di produrre suoni o rumori, ove gli stessi risultino oggettivamente incompatibili con particolari situazioni; potrà altresì concedere, in occasione di particolari manifestazioni, ricorrenze e festività, deroghe rispetto all'orario previsto di cessazione delle emissioni.

Su richiesta anche verbale della Polizia Locale o di altri Organi di Polizia, quando si siano verificate oggettive particolari problematiche, i titolari dei pubblici esercizi debbono immediatamente ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali e, se necessario, sospenderle.

ART. 26

SCHIAMAZZI

Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, sia di giorno che di notte, schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica e privata.

In particolare, i titolari di esercizi pubblici e circoli privati devono adottare ogni cautela atta ad evitare che gli avventori dei loro locali, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tengano comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata.

ART. 27

MESTIERI GIROVAGHI

I suonatori di strumenti e cantanti girovagi, i saltimbanchi, i giocolieri, i prestigiatori e simili, potranno esercitare il loro mestiere sottostando comunque alle prescrizioni impartite dal Comando di Polizia Locale tendenti ad evitare intralci al traffico o disturbi alla quiete pubblica.

ART. 28

ATTI VIETATI SU STRADA

Fatte salve eventuali fattispecie penali, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico è vietato:

- Far esplodere giochi pirici: da tale disposizione è da escludersi la notte tra il 31.12 ed il 01.01 di ogni anno e gli spettacoli di fuochi d'artificio programmati per le Festività o eventi particolari, preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità;
- Accendere fuochi o falò: per eventi ed esigenze particolari, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Sindaco, che potrà concederla previa adozione delle necessarie cautele;
- Abbandonare brace o altre materie in stato di combustione;
- Effettuare giochi: potranno comunque essere autorizzate deroghe dal Dirigente della Polizia Locale presentando istanza almeno 10 giorni prima della data di svolgimento ed a condizione che tali giochi si svolgano in località ove, con l'adozione di specifiche cautele e l'interdizione temporanea della viabilità, non creino pericolo o disturbo;
- Effettuare il lavaggio sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo di veicolo;

E' altresì vietato, durante la fermata dei veicoli ai crocevia o ai semafori:

- Effettuare in cambio di danaro operazioni di pulizia dei vetri dei veicoli o altro;
- Offrire ai conducenti, sempre in cambio di danaro, oggetti di qualsiasi genere;
- Richiedere aiuti in danaro (elemosine) causando, con reiterati richiami ed insistenza, fastidio o molestie ai passanti.

ART. 29

MANIFESTAZIONI SPORTIVE NON COMPETITIVE

Chi intende organizzare su strade pubbliche o aperte al pubblico una manifestazione sportiva non competitiva (amatoriale), sia atletica che con veicoli od animali, deve richiedere al responsabile del Settore Polizia Locale specifica autorizzazione, presentando istanza almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione stessa.

Fatte salve specifiche particolari disposizioni, eventualmente ritenute necessarie al fine di migliorare la sicurezza degli spettatori e/o dei partecipanti (transenna menti, delimitazioni, ecc.), le quali verranno in tal caso imposte nell'autorizzazione a totale carico dell'organizzazione, i promotori di tali manifestazioni devono sempre:

- Rendere edotti i partecipanti, con ogni mezzo opportuno, che durante lo svolgimento della manifestazione tutti devono rispettare scrupolosamente le norme del Codice della Strada;
- Garantire la sicurezza della manifestazione su tutto il percorso con proprio personale in numero adeguato alle esigenze e debitamente addestrato, istruito e dotato di capi di abbigliamento e/o

veicoli che lo rendano facilmente individuabile: in particolare, alle intersezioni e nei tratti di strada particolarmente pericolosi tale personale dovrà attivarsi nei modi opportuni per segnalare il transito dei partecipanti agli altri utenti della strada, scongiurando eventuali pericoli;

- Garantire, a totale onere dell'organizzazione, assistenza medica per eventuali emergenze.

L'Amministrazione non risponderà in ogni caso di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'effettuazione della manifestazione, che rimangono a totale carico dei promotori ovvero di chi ha cagionato i danni.

Eventuali transennamenti e delimitazioni attuati per la manifestazione dovranno essere rimossi prontamente al termine delle stesse.

ART. 30

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN TEMA DI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

Fermo restando quanto previsto dal T.U.L.P.S., dal DPR 311/2001 e da altre norme di Leggi vigenti, dovranno essere osservate le seguenti ulteriori disposizioni:

- Chiunque intenda dare in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, manifestazioni di cui all'art.68 del T.U.L.P.S. (spettacoli, trattenimenti, audizioni, esposizioni, ecc.) deve chiedere almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la manifestazione (fa fede il protocollo), su carta resa legale, il rilascio della relativa Licenza di Polizia al competente Settore comunale, integrando la domanda con la documentazione tecnica prevista a seconda del tipo di manifestazione.
- Le suddette richieste dovranno pervenire al Protocollo del Comune almeno 30 giorni lavorativi antecedenti la manifestazione (fa fede il protocollo), ove sia necessaria l'acquisizione di pareri tecnici esterni all'Ente (ad es. Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza).

Per quelle richieste relative a manifestazioni da tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico dovrà essere, inoltre, allegata la prescritta Licenza di Agibilità di cui all'art.80 del T.U.L.P.S., fatti salvi:

- I circoli privati, nei quali possono accedere esclusivamente i soci;
- I titolari di pubblici esercizi, i quali intendano incentivare la loro attività principale organizzando piccoli trattenimenti musicali nei modi prescritti dalla Legge, senza per questo approntare sale apposite, o comunque distinte, all'interno del locale stesso.
- Chiunque intenda installare in luogo pubblico o aperto al pubblico, attrazioni di cui all'art.69 del T.U.L.P.S. (circhi e altri spettacoli viaggianti, luna park, ecc.) deve chiedere, su carta resa legale, il rilascio della relativa Licenza di Polizia al competente Settore comunale, integrando la domanda con la documentazione tecnica relativa. Le suddette richieste dovranno pervenire al Protocollo del Comune almeno 30 giorni lavorativi antecedenti la manifestazione (fa fede il protocollo), per consentire l'acquisizione dei pareri tecnici esterni all'Ente (ad es. Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza). Le attrazioni di cui sopra devono essere installate in un'area pubblica, ovvero privata, dotata delle predisposizioni ed infrastrutture necessarie a tale utilizzo (collegamenti Enel, servizi igienici anche del tipo "chimico", cassonetti per rifiuti, ecc.): tale area dovrà essere individuata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi delle vigenti Leggi in materia.
- I titolari di Licenza di Polizia sono tenuti ad uniformarsi alle prescrizioni impartite con la stessa circa orari, modalità di esercizio e disturbo alla quiete pubblica. Le Licenze non potranno essere rilasciate qualora da parte dell'interessato non sia stato adempiuto:
 - al pagamento della TOSAP
 - al versamento, in contanti, del deposito cauzionale, ove previsto.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere pulita l'area occupata e un congruo spazio circostante: ha inoltre l'obbligo di lasciare completamente pulita e non danneggiata l'area al termine del periodo di installazione delle attrezzature, pena la perdita parziale o totale del deposito cauzionale.

Tutte le Licenze rilasciate possono essere, in ogni momento, revocate o sospese per motivi di Ordine e Sicurezza Pubblica, viabilità o per abuso del titolare.

TITOLO QUARTO

“Norme in materia di Polizia Rurale”

ART. 31

PULIZIA DEI FOSSI E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE

Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada in materia di deflusso delle acque sulle strade, ai proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali è fatto obbligo di realizzare adeguati sistemi di regimentazione delle acque e di provvedere costantemente alla pulizia dei propri fossi e canali di sgrondo, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, possano impedire il naturale deflusso delle acque meteoriche, con possibilità di arrecare danni ai fondi, alle colture confinanti ed alla strade pubbliche e/o private.

Ai proprietari di fondi non direttamente confinanti con le strade (c.d. “fondi a monte”) è fatto obbligo di provvedere ad adeguata regimentazione delle acque meteoriche affinché, a seguito di abbondanti precipitazioni atmosferiche, i terreni e le vie sottostanti (“a valle”) non siano invasi dall'acqua o da altri materiali.

Ai proprietari di fossi e/o canali privati, di corsi d'acqua minori privati, naturali o no, è fatto obbligo di provvedere alla loro pulizia dalla vegetazione in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

~~Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada in materia di deflusso delle acque sulle strade, ai proprietari o conduttori di terreni confinanti con le strade comunali è fatto obbligo di realizzare adeguati sistemi di regimentazione delle acque e di provvedere costantemente alla pulizia dei propri fossi e canali di sgrondo, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, possano impedire il naturale deflusso delle acque meteoriche, con possibilità di arrecare danni ai fondi e alle colture confinanti.~~

~~Ai proprietari di fondi non direttamente confinanti con le strade (c.d. “fondi a monte”) è fatto obbligo di provvedere ad adeguata regimentazione delle acque meteoriche affinché, a seguito di abbondanti precipitazioni atmosferiche, i terreni e le vie sottostanti (“a valle”) non siano invasi dall'acqua o da altri materiali.~~

ART. 32

REGOLAZIONE DELLA VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE

I proprietari o conduttori di terreni devono impedire, effettuando le dovute potature e/o falciature, che la crescita della vegetazione (siepi vive, rami delle piante, radici, arbusti vari etc.) nei terreni di loro proprietà e nelle aree di propria competenza limiti la visibilità, restringa o danneggi la sede stradale e/o metta a pregiudizio la sicurezza delle strade pubbliche ovvero la pubblica incolumità.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade pubbliche o di uso pubblico hanno l'obbligo di tenere pulite le scarpate ascendenti o discendenti di loro proprietà; hanno inoltre l'onere di asportare periodicamente le porzioni di terreno – o materiale di qualsivoglia natura – franato dalla scarpata o dal terreno soprastante nella cunetta stradale e/o nel fosso.

~~I proprietari o conduttori di terreni devono impedire, effettuando le dovute potature e/o falciature, che la crescita della vegetazione nelle aree di propria competenza nei terreni di loro proprietà limiti la visibilità e metta a pregiudizio la sicurezza delle strade pubbliche.~~

ART. 33

ARATURA DEI TERRENI ADIACENTI LE STRADE PUBBLICHE

I frontisti confinanti con le strade comunali non possono arare i loro fondi fin sul lembo della strada ma devono formare tra questa e il loro fondo la regolare capezzagna, avente larghezza minima di cm.80. La predetta fascia di terreno non dovrà essere arata, ma mantenuta "INCOLTIVATA" ed "INERBITA". Le operazioni di aratura dei terreni laterali alle strade sopradette devono essere condotte ed eseguite in modo da non modificare i livelli e le quote dei terreni stessi rispetto alla strada: in particolare, le lavorazioni dei terreni laterali alla strade sopradette dovranno essere condotte ed eseguite in modo da aumentare i livelli dei terreni a monte della strada e da non compromettere la stabilità della scarpata a valle della strada stessa, fatta salva la necessità degli operatori agricoli ed agromeccanici di eseguire le ordinarie lavorazioni agricole con modalità che ne garantiscano innanzitutto le condizioni di sicurezza di operatività in sicurezza.

ART. 34

DENUNCIA DELL'INSORGENZA DI MALATTIE DIFFUSIBILI O PERICOLOSE DELLE PIANTE

E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi a qualunque tipo di denunciare al Sindaco del Comune e alle Autorità sanitarie competenti la comparsa di insetti, crittogame e di altri animali nocivi all'agricoltura ed alle piante: gli stessi dovranno, inoltre, denunciare malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché applicare i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti, astenendosi nel contempo da azioni che ne possono favorire la propagazione.

ART. 35

DETENZIONE DI ANIMALI DA AUTO CONSUMO

Nel centro abitato non è ammessa la detenzione di animali c.d. "da auto consumo". Nelle località rurali la detenzione degli animali sopradetti è ammessa, a condizione che gli stessi non rechino sensibile disturbo al vicinato e siano allevati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. I detentori di animali da auto consumo sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e alle Autorità sanitarie competenti qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva, adottando nel contempo tutte le precauzioni atte ad impedire il diffondersi della malattia.

ART.36

DIVIETO DI DISTRUZIONE DELLE NIDIAE

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli, è vietato distruggere le nidiate degli stessi, ovvero di impadronirsi in qualsiasi modo di uccelli nati liberi.

Art.37

DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

PER LA MATERIA SI RINVIA ALL'APPOSITO ALLEGATO TECNICO (ALLEGATO A) AL PRESENTE REGOLAMENTO.

TITOLO QUINTO

"Norme finali – entrata in vigore"

ART. 38

VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA "VOLONTARIATO"

Il Comune riconosce nel volontariato e nell'associazionismo una componente essenziale della comunità locale.

A tal fine collabora con le associazioni e gli enti presenti sul territorio e promuove la formazione di cittadini da impiegare, in concorso con il personale comunale, per le attività di vigilanza e controllo, nonché di accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento.

ART. 39

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione previa pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi di Legge.

Contestualmente è abrogato il Regolamento Comunale di Polizia Urbana attualmente in vigore.

Sono altresì abrogate tutte quelle altre disposizioni contenute in regolamenti, delibere o ordinanze comunali, relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento ovvero in contrasto con lo stesso.

=====





ALLEGATO A

DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

ART. 1

OGGETTO DELLA NORMA E FONTI NORMATIVE

Il presente allegato disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti provenienti dagli allevamenti zootecnici, in adempimento alle seguenti norme:

- per le zone agricole ordinarie, il DM 7 aprile 2006 (supplemento ordinario n. 120 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 109 del 12 maggio 2006) avente ad oggetto "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle piccole aziende agroalimentari" in attuazione dell'art. 38 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152;
- per le zone designate come vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola (ZVN), la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n° 1448 del 3 dicembre 2007 che riguarda il "Programma d'Azione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione Marche e le prime disposizioni di attuazione del d.lgs. 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006.

ART. 2

CRITERI GENERALI E DEFINIZIONI

L'utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento è finalizzata alla valorizzazione di questa risorsa nella fertilizzazione organica dei suoli, utile non solo per gli apporti nutritivi ma anche per le altre funzioni ammendanti legate all'aumento di sostanza organica nei suoli agrari.

L'utilizzazione agronomica è consentita purché siano garantiti:

- la tutela dei corpi idrici;
- la produzione da parte degli effluenti di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adequatezza della quantità di azoto applicata al campo in relazione ai fabbisogni delle colture;
- il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

L'utilizzazione agronomica, a seconda della tipologia di effluente, potrà essere effettuata:

- sul terreno mediante distribuzione superficiale per aspersione;
- nel terreno mediante distribuzione diretta per iniezione oppure mediante distribuzione in superficie e successivo interramento.

Le aziende agricole dovranno garantire il deposito temporaneo e/o lo stoccaggio degli effluenti d'allevamento in condizioni di sicurezza durante i periodi in cui ne è vietato lo spandimento.

Si definiscono:

a) *consistenza dell'allevamento*: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento;

b) *stallatico*: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, (o il guano), non trattati o trattati;

c) *effluenti di allevamento palabili/non palabili*: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;

d) *liquami*: effluenti di allevamento non palabili.

Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
- 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
- 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
- 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici di cui alla tabella 3 dell'All. 1 del DM 7 aprile 2006;
- 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami;

e) *"letami"*: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera.

Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
- 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
- 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamento di effluenti zootecnici di cui alla tabella 3 dell'All. 1 del DM 7 aprile 2006;
- 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

f) *trattamento*: qualsiasi operazione, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e di ridurre i rischi igienico-sanitari;

g) *corsi d'acqua superficiali*: tutti i corsi d'acqua naturali (fiumi, torrenti, rivi, fossati, fossi, colatori pubblici); tutti i corsi d'acqua artificiali (canali) escluse le scoline e le canalette di regimazione e di sgrondo delle acque piovane;

h) *corpo idrico superficiale*: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quali un lago o un bacino superficiale (naturale o artificiale), un corso d'acqua superficiale o una sua parte, acque di transizione o un tratto di acque costiere;

i) *corso d'acqua significativo*: sono significativi i seguenti corsi d'acqua, salva la facoltà della Regione di modificare ed integrare l'elenco: Fiume Musone.

j) *distanza dai corsi d'acqua superficiali*: la distanza calcolata a partire dal margine superiore della sponda o dal piede esterno dell'argine.

ART. 3 PROCEDURE AMMINISTRATIVE

L'impresa agricola che intende svolgere l'attività di spandimento degli effluenti di allevamento, deve darne comunicazione al Comune, almeno con 30 giorni di anticipo sulla data prevista di inizio delle operazioni.

Il Comune ha facoltà di sospendere le attività di utilizzazione agronomica nel caso in cui le Comunicazioni siano incomplete o carenti delle informazioni richieste o nelle situazioni in cui esistano dubbi sulla correttezza delle tecniche agronomiche adottate per l'utilizzazione degli effluenti zootecnici. Nella gestione ordinaria di tali attività non è prevista pertanto da parte del Comune nessuna autorizzazione.

La comunicazione fatta dall'azienda agricola ha validità pari a 5 anni, se non intervengono variazioni sostanziali di tipologia, quantità e caratteristiche degli effluenti oppure dei terreni destinati all'applicazione. In tali casi occorrerà trasmettere tempestivamente all'Amministrazione adeguato aggiornamento della comunicazione in relazione alle variazioni intervenute. La mancata comunicazione delle variazioni di cui sopra può comportare la sospensione dell'attività di spandimento.

Le Autorità competenti potranno effettuare controlli casuali al fine di verificare il rispetto da parte delle aziende agricole delle Normative vigenti durante le operazioni di spandimento dei reflui di allevamento.

La comunicazione di cui sopra, che deve essere presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce e/o intende utilizzare gli effluenti zootecnici, si presenta secondo diverse modalità sintetizzate nella tabella sottostante, che indica anche i casi di esonero da tale adempimento.

Occorre innanzitutto specificare che i limiti di obbligo o di esonero per ciascuna tipologia di azienda dipendono dalle quantità di effluente prodotta e/o utilizzata mediamente nell'anno di coltivazione, espressa in kg di "Azoto al campo". I valori di riferimento distinti per specie e tipo di allevamento sono riportati in dettaglio sia nel DM Mipaaf del 07/04/2006 (tab. 2) e nella DGR Marche n° 3 del 03/12/2007. I valori massimi di azoto da apportare al suolo sono in funzione delle quantità asportate durante il ciclo produttivo delle coltivazioni e dei limiti massimi pari a 340 kg N/ha/anno per terreni agricoli situati in aree ordinarie o di 170 Kg N/ha/anno per i terreni all'interno delle Zone vulnerabili da Nitrati.

Schema esemplificato degli obblighi di comunicazione previsti in funzione della classe dimensionale degli allevamenti.

Azoto al campo prodotto (kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti	In zone ordinarie	In zone vulnerabili da nitrati (ZVN)
Minore o uguale a 1.000	<p>Avicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da 0 a 2.174 posti ovaiole b) da 0 a 4.000 posti broilers <p>Suini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da 0 a 90 grassi da 100 kg b) da 0 a 38 scrofe con suinetti inferiori a 30 kg <p>Bovini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da 0 a 12 vacche in produzione b) da 0 a 23 vacche nutrici c) da 0 a 27 capi in rimonta d) da 0 a 30 bovini all'ingrasso e) da 0 a 116 vitelli a carne bianca 	Esonero dalla comunicazione (art. 18 c. 5)	Esonero dalla comunicazione (art. 29 c. 7)
Da 1.001 a 3.000	<p>Avicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da 2.175 a 6.520 posti ovaiole b) da 4.001 a 12.000 posti broilers <p>Suini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da 91 a 270 grassi da 100 kg b) da 39 a 114 scrofe con suinetti inferiori a 30 kg <p>Bovini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da 13 a 36 vacche in produzione b) da 24 a 68 vacche nutrici c) da 28 a 83 capi in rimonta d) da 31 a 90 bovini all'ingrasso e) da 117 a 348 vitelli a carne bianca 	Esonero dalla comunicazione (art. 18 c. 5)	Comunicazione semplificata (All. 3 Piano ZVN Marche)
Da 3.001 a 6.000	<p>Avicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da 6.521 a 13.000 posti ovaiole b) da 12.001 a 24.000 posti broilers <p>Suini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da 271 a 540 grassi da 100 kg b) da 115 a 228 scrofe con suinetti inferiori a 30 kg <p>Bovini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da 37 a 72 vacche in produzione b) da 69 a 136 vacche nutrici c) da 84 a 166 capi in rimonta d) da 91 a 180 bovini all'ingrasso e) da 349 a 697 vitelli a carne bianca 	Comunicazione semplificata (All. 3 Piano ZVN Marche)	Comunicazione completa con PUA semplificato (All. 2 + All. 4 semplificato Piano ZVN Marche)
Maggiore di 6.000	<p>Avicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da 13.001 a 40.000 posti ovaiole b) da 24.001 a 40.000 posti broilers <p>Suini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) da 541 a 2.000 grassi da 100 kg b) da 229 a 750 scrofe con suinetti inferiori a 30 kg 	Comunicazione completa (All. 2 Piano ZVN Marche)	Comunicazione completa con PUA completo (con bilancio dell'azoto) (All. 2 + All. 4 Piano ZVN Marche)

	Bovini: a) da 73 a 416 vacche in produzione b) da 137 a 421 vacche nutrici c) da 167 a 833 capi in rimonta d) da 181 a 625 bovini all'ingrasso e) da 698 a 1.920 vitelli a carne bianca		
Allevamenti intensivi di pollame e suini	Avicoli: a) più di 40.000 posti ovaiole b) più di 40.000 posti broilers Suini: a) più di 2.000 grassi da 100 kg b) più di 750 scrofe con suinetti inferiori a 30 kg	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (con bilancio dell'azoto) (art. 19 c. 1 e All. V parte A)	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (con bilancio dell'azoto) (All. 2 + All. 4 Piano ZVN Marche + Autor. Integrata Ambientale)
Allevamenti con più di 500 UBA	Bovini: a) più di 416 vacche in produzione b) più di 421 vacche nutrici c) più di 833 capi in rimonta d) più di 625 bovini all'ingrasso e) più di 1.920 vitelli a carne bianca	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo (art. 19 c. 1 e All. V parte A)	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo (All. 2 + All. 4 Piano ZVN Marche + Autor. Integrata Ambientale)

Comunicazione semplificata: All. IV parte B Decreto 152/2006 - All. 3 Piano ZVN Marche
Per la modulistica si adotta l'All. 3 del Piano ZVN Marche.

Comunicazione completa: (All. IV parte A Decreto 152/2006) - All. 2 Piano ZVN Marche
Per la modulistica si adotta l'All. 2 del Piano ZVN Marche.

Piano di utilizzazione Agronomica semplificato (P.U.A.S.): (All. V parte B Decreto 152/2006) - All. 4 semplificato Piano ZVN Marche

Si adotta il P.U.A.S. del Piano ZVN Marche limitatamente ai dati riportati ai punti 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5.1, 5.2 e 6 dell'all. 4 (P.U.A completo) del Piano ZVN Marche.

Tale scelta procedurale è giustificata dalle particolari e positive caratteristiche del "letame bovino" che lo contraddistinguono da tutti gli altri tipi di effluente. Si evidenziano così i vantaggi legati alle aziende agricole che producono e/o utilizzano il "letame bovino" in merito al mantenimento ed al miglioramento delle qualità funzionali dei suoli.

Piano di utilizzazione Agronomica (P.U.A.): (All. V parte A Decreto 152/2006) - All. 4 completo Piano ZVN Marche

Si adotta il P.U.A. completo del Piano ZVN Marche All. 4 .

In ZVN, le aziende che producono più di 3.000 kg di Azoto/campo per anno (allevatori) ed hanno la necessità di coinvolgere per lo spandimento aziende agricole coltivatrici (conduttori) devono presentare al/i Comune/i di competenza:

- comunicazione completa (all.2);
- Piano Utilizzazione Agronomica (All.4) per l'eventuale frazione di azoto al campo distribuita direttamente nei terreni condotti dall'Allevatore;
- comunicazione semplificata (all.3) e relativo PUA sottoscritta da ogni Azienda Agricola Coltivatrice (conduttore) coinvolta nello spandimento.

Ai sensi dell'art. 10 decreto, nelle aree agricole ordinarie la quantità totale di azoto (N) al campo apportato da effluenti d'allevamento non deve superare il valore di 340

kg/ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale, ed è comprensivo degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono al pascolo.

Nelle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) il quantitativo di N al campo apportato da effluenti da allevamento non può invece eccedere i 170 kg/ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Ciascun intervento non potrà comunque eccedere le quantità effettivamente asportate dalle coltivazioni praticate.

Per le aziende ricadenti parte in zone agricole ordinarie e parte in ZVN, il quantitativo medio aziendale di 170 kg/ha/anno di N deve intendersi riferito esclusivamente alle porzioni di superficie agricola aziendale ricadenti in ZVN.

E' compito dell'amministrazione comunale trasmettere al Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca regionale la documentazione tecnica comunicata dalle aziende agricole che producono e/o utilizzano effluenti zootecnici per la conseguente trasmissione al Mipaaf delle informazioni relative all'attuazione del DM 07/04/2006 nel territorio regionale.

ART. 4 PRESCRIZIONI

Sono applicate le seguenti restrizioni, a seconda della classificazione delle aree:

1 - FASCE DI RISPETTO CORSI D'ACQUA E ARENILI

Tipo di effluente	Zone ordinarie	Zone vulnerabili da nitrati
Letami e materiali assimilati	Divieto di spandimento: <ul style="list-style-type: none"> - entro 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua; - entro 5 metri dall'inizio dell'arenile nel caso dei laghi; 	Divieto di spandimento: <ul style="list-style-type: none"> - entro 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua non significativi; - entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua significativi; - entro 25 metri dall'inizio dell'arenile nel caso dei laghi e dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide protette;
Liquami e materiali assimilati	Divieto di spandimento: <ul style="list-style-type: none"> - entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua; - entro 10 metri dall'inizio dell'arenile nel caso dei laghi; 	Divieto di spandimento: <ul style="list-style-type: none"> - entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua; - entro 30 metri dall'inizio dell'arenile nel caso dei laghi e dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide protette;

2 – PENDENZA TERRENI

Tipo di effluente	Zone ordinarie	Zone vulnerabili da nitrati
Letami e materiali assimilati	Divieto di spandimento: <ul style="list-style-type: none"> - nessun divieto; 	Divieto di spandimento: <ul style="list-style-type: none"> - secondo CBPA;
Liquami e materiali assimilati	Divieto di spandimento: <ul style="list-style-type: none"> - su terreni con pendenza media dei siti di spandimento superiore al 10%, salvo l'adozione di specifiche tecniche agronomiche che ne favoriscono l'assorbimento e successiva mineralizzazione ad opera dei microorganismi del suolo; 	Divieto di spandimento: <ul style="list-style-type: none"> - su terreni con pendenza media, riferita all'Unità di Paesaggio Aziendale (con caratteristiche ambientali omogenee e gestita in modo omogeneo) superiore al 10 %, che può essere incrementata, comunque non oltre il 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie,

		<p>sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, quali :</p> <p>I) dosi di liquami frazionate in più applicazioni (da specificare nel PUA);</p> <p>II) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;</p> <p>III) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;</p> <p>IV) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto;</p>
--	--	---

3 – ALTRI DIVIETI SPAZIALI

Tipo di effluente	Zone ordinarie	Zone vulnerabili da nitrati
Letami e materiali assimilati	<p>Divieto di spandimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua; 	<p>Divieto di spandimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
Liquami e materiali assimilati	<p>Divieto di spandimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua; - nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; - in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare la parte aerea delle piante; - in prossimità di strade e di centri abitati, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano diligentemente quanto prima interrati; 	<p>Divieto di spandimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale; - nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado; - sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua; - nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano; - in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare la parte aerea delle piante; - in prossimità di strade e di centri abitati, a meno che i liquami siano distribuiti con

	<ul style="list-style-type: none"> - su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento; - le operazioni debbono essere effettuate in modo evitare ruscellamento ed erosione; - in tutte le situazioni in cui l'autorità competente emette specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive ed infestive diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; 	<p>tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano diligentemente quanto prima interrati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio o il pascolamento; - le operazioni debbono essere effettuate in modo evitare ruscellamento ed erosione; - in tutte le situazioni in cui l'autorità competente emette specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive ed infestive diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
--	---	--

4 – DIVIETI TEMPORALI

Tipo di effluente	Zone ordinarie	Zone vulnerabili da nitrati
Letami e materiali assimilati	<p>Divieto di spandimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 1° novembre alla fine di febbraio; 	<p>Divieto di spandimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture) con possibilità di sospendere questo divieto con provvedimento della struttura competente della Regione Marche – Assessorato Agricoltura che terrà conto delle condizioni climatiche e delle caratteristiche pedologiche dei siti di spandimento;
Liquami e materiali assimilati	<p>Divieto di spandimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 1° novembre alla fine di febbraio; 	<p>Divieto di spandimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture) con possibilità di sospendere questo divieto con provvedimento della struttura competente della Regione Marche – Assessorato Agricoltura che terrà conto delle condizioni climatiche e delle caratteristiche pedologiche dei siti di spandimento;

ART. 5

TRASPORTO

Il trasporto dei reflui dovrà essere effettuato mediante attrezzature adeguate ed idonee, condotte in modo tale da evitare spargimenti durante il trasporto su strada.

Nelle fasi di trasporto e spargimento dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie onde evitare danni ambientali.

Nell'ipotesi di accidentale fuoriuscita del prodotto trasportato, le operazioni di bonifica ed il relativo costo saranno a carico della ditta operante, fatti salvi i casi di incidenti causati da terzi. Nel caso di incidente causato da terzi, il costo sarà ripartito proporzionalmente alla responsabilità delle parti in causa.

Il trasporto con mezzo proprio degli effluenti su un sito di spandimento della stessa allevamento aziendale, non necessita essere accompagnato da documento di trasporto.

Per il trasporto di effluenti al di fuori dell'area in cui è ubicato l'allevamento, un apposito documento di trasporto deve invece accompagnare sempre il movimento degli effluenti stessi (si adotta l'All. 5- Scheda di trasporto del Piano ZVN Marche, con le modalità di compilazione specificate).

ART. 6

NORME INTEGRATIVE

Per quanto non previsto o indicato nel presente disciplinare si dovrà fare riferimento alle norme sovraordinate regionali (DGR n° 1448 del 03/12/2007), nazionali (DM 07/04/2006 e suc. mod.) ed europee (Direttiva 676 del 1991).

